

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80,

FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

ITER OPERATIVO DEI FINANZIAMENTI

CONFORME AL METODO DI CALCOLO

DELL'AIUTO APPROVATO CON D.G.R. 462/2014

Il presente documento è stato elaborato per indirizzare le banche convenzionate e le imprese rispetto alle modalità di calcolo dell'aiuto contenuto nei finanziamenti agevolati erogati ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

In particolare, il documento ha la finalità di fornire un ausilio per dare ordine agli adempimenti conseguenti all'attivazione del metodo di calcolo nei procedimenti operativi per la concessione dei finanziamenti.

Per tale finalità, nel documento gli iter operativi sono descritti in termini schematizzati e non esaustivi rispetto alla complessità derivante da leggi, regolamenti e convenzioni attinenti l'operatività del Fondo.

Indipendentemente dal fatto che l'Impresa si qualifichi di "Produzione Primaria" o di "Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli", l'iter operativo è differenziato in funzione del solo percorso di presentazione che la domanda di concessione del finanziamento agevolato ai sensi della L.R. 80/1982 deve seguire, vale a dire di chi è l'interlocutore a cui l'Impresa deve obbligatoriamente presentare per prima tale domanda: l'Amministrazione regionale o la Banca.

Si presentano due diverse situazioni, tra di loro alternative:

- **Iter A):** l'iter di presentazione è "Impresa --> Amministrazione regionale --> Banca".

È l'iter delle richieste di concessione dei finanziamenti agevolati per finalità quali, a titolo di esempio, la realizzazione di iniziative di "INVESTIMENTO".

- **Iter B):** l'iter di presentazione è "Impresa --> Banca --> Amministrazione regionale".

È l'iter delle richieste di concessione dei finanziamenti agevolati per finalità quali, a titolo di esempio, esigenze di RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA tramite il consolidamento delle passività onerose a breve termine.

Di seguito si esaminano in dettaglio i due diversi iter.

**ITER A): PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO A VALERE SULLE
DISPONIBILITÀ DELLA L.R. 80/1982,
CON L'ITER**

“IMPRESA --> AMMINISTRAZIONE REGIONALE --> BANCA”

L'iter operativo si articola nei seguenti passi, temporalmente conseguenti:

1) Presentazione all'Amministrazione regionale ed alla Banca convenzionata prescelta dall'Impresa della domanda di concessione di un finanziamento agevolato a valere, in tutto o in parte, sulle disponibilità della L.R. 80/1982.

2) Istruttoria, da parte dell'Amministrazione regionale, della domanda di concessione del finanziamento agevolato.

Tale istruttoria è funzionale alla sola verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla L.R. 80/1982, soggettivi dell'Impresa ed oggettivi dell'iniziativa, non anche della presenza del merito di credito della stessa.

In caso di mancato rispetto di tali requisiti, l'iter operativo si interrompe.

3) Emissione, da parte dell'Amministrazione regionale, del nullaosta alla concessione del finanziamento agevolato.

4) Invio alla Banca, da parte dell'Amministrazione regionale:

- del nullaosta alla concessione del finanziamento agevolato;

della Provvista Regionale da utilizzarsi per l'erogazione del finanziamento agevolato

5) Produzione alla Banca, da parte dell'Impresa, dei dati necessari per qualificare l'Impresa, ai fini del calcolo dell'aiuto di cui beneficia, in una delle Fasce di valutazione di merito creditizio di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 462/2014.

Tale produzione, per le Banche che ai fini della qualificazione dell'Impresa nelle Fasce di valutazione di merito creditizio di cui alla D.G.R. n. 462/2014 utilizzano il Modello approvato con la citata Deliberazione:

- è effettuata con riferimento a determinati dati di conto economico degli ultimi due esercizi contabili chiusi precedentemente al “momento di conclusione del processo di concessione dell'agevolazione”, come definito al successivo Paragrafo 9).
- può avvenire anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deputata a rappresentare tali dati e per la quale l'Amministrazione regionale e la Banca mettono a disposizione dell'Impresa, a titolo indicativo, un modello.

Tale dichiarazione non va inviata all'Amministrazione regionale, ma conservata dalla Banca agli atti.

6) Individuazione, da parte della Banca, della Fascia di valutazione del merito creditizio per il calcolo dell'aiuto, di cui alla D.G.R. n. 462/2014, e n. 1511/2014, attribuibile all'Impresa.

7) Istruttoria, da parte della Banca, della domanda di concessione del finanziamento agevolato.

Tale istruttoria è funzionale alla verifica:

- della presenza del merito creditizio dell'Impresa, secondo le proprie modalità di valutazione;
- della qualificazione dell'Impresa, ai sensi della D.G.R. 462/2014, in una delle Fasce previste.

Diversamente, l'iter operativo si interrompe.

8) Assunzione, da parte della Banca, della delibera di concessione del finanziamento, in utilizzo in tutto o in parte di Provvista Regionale.

9) Completamento della fase di concessione del finanziamento.

Il processo di concessione dell'agevolazione ha avvio con l'emissione da parte dell'Amministrazione regionale dell'ordinativo di pagamento alla Banca della quota di Provvista Regionale del finanziamento. Si completa invece con l'assunzione da parte della Banca della delibera di concessione del finanziamento.

È infatti solo da tale assunzione che il diritto dell'impresa di ottenere il finanziamento si concretizza.

10) Erogazione del finanziamento.

Laddove l'agevolazione insita nel finanziamento venga concessa a titolo di aiuto De Minimis, il contratto di finanziamento **deve** riportare una specifica dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa non ha percepito, nel periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta di concessione di tale finanziamento e la data di stipula del contratto di erogazione del finanziamento stesso, altri aiuti De Minimis che determinino il superamento del massimale De Minimis previsto per l'Impresa dal Regolamento comunitario di riferimento.

11) Invio all'Amministrazione regionale, da parte della Banca, della documentazione utile ai fini del calcolo dell'aiuto insito nel finanziamento agevolato.

Tale invio, che deve essere effettuato solamente ad avvenuta erogazione finale del finanziamento, ricomprende:

- la comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento;
- la copia del contratto di finanziamento agevolato;
- la nota con cui la Banca, con riferimento ai disposti di cui alla D.G.R. 462/2014, evidenzia:
 - la Fascia in cui l'Impresa è qualificata, ai fini del calcolo dell'aiuto di cui beneficia, di cui al precedente Paragrafo 6);

- il livello di garanzie che assistono tale operazione di finanziamento, di cui al precedente Paragrafo 8).

12) Calcolo, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'aiuto di cui l'Impresa beneficia.

Tale calcolo è effettuato con riferimento:

- al momento del completamento della fase di concessione del finanziamento, di cui al precedente Paragrafo 9);
- all'importo del finanziamento agevolato effettivamente erogato all'impresa, di cui al precedente Paragrafo 11).

**ITER B): PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO A VALERE SULLE
DISPONIBILITÀ DELLA L.R. 80/1982,
CON L'ITER**

“IMPRESA --> BANCA --> AMMINISTRAZIONE REGIONALE”

L'iter operativo si articola nei seguenti passi, temporalmente conseguenti:

- 1) Presentazione alla Banca convenzionata prescelta dall'Impresa della domanda di concessione di un finanziamento agevolato a valere, in tutto o in parte, sulle disponibilità della L.R. 80/1982.
- 2) Produzione alla Banca, da parte dell'Impresa, dei dati necessari per qualificare l'Impresa, ai fini del calcolo dell'aiuto di cui beneficia, in una delle Fasce di valutazione di merito creditizio di cui alla Deliberazione n. 462/2014, e n. 1511/2014.

Tale produzione, per le Banche che ai fini della qualificazione dell'Impresa nelle Fasce di valutazione di merito creditizio di cui alla D.G.R. n. 462/2014 utilizzano il Modello approvato con la citata Deliberazione:

- è effettuata con riferimento a determinati dati di conto economico degli ultimi due esercizi contabili chiusi precedentemente al “momento di conclusione del processo di concessione dell'agevolazione”, come di seguito definito al successivo Paragrafo 9).
- può avvenire anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deputata a rappresentare tali dati e per la quale l'Amministrazione regionale e la Banca mettono a disposizione dell'Impresa, a titolo indicativo, un modello.

Tale dichiarazione non va inviata all'Amministrazione regionale, ma conservata dalla Banca agli atti.

- 3) Individuazione, da parte della Banca, della Fascia di valutazione del merito creditizio per il calcolo dell'aiuto, di cui alle Deliberazioni n. 462/2014, e n. 1511/2014 attribuibile all'Impresa.
- 4) Istruttoria, da parte della Banca, della domanda di concessione del finanziamento.

Tale istruttoria è funzionale alla verifica:

- del rispetto dei requisiti richiesti dalla L.R. 80/1982;
- della presenza del merito creditizio, secondo le proprie modalità di valutazione;
- della qualificazione dell'Impresa, ai sensi della D.G.R. 462/2014, in una delle Fasce previste.

Diversamente, l'iter operativo si interrompe.

- 5) Eventuale assunzione, da parte della Banca, della delibera di concessione del finanziamento.

- 6) Presentazione all'Amministrazione regionale, da parte della Banca:
- della domanda di concessione di un finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle disponibilità della L.R. 80/1982;
 - della relazione istruttoria dalla stessa prodotta;
 - della nota con cui la Banca, con riferimento ai disposti di cui alla D.G.R. 462/2014, evidenzia:
 - la Fascia in cui l'Impresa è qualificata, ai fini del calcolo dell'aiuto di cui beneficia, di cui al precedente Paragrafo 3);
 - il livello di garanzie che assistono tale operazione di finanziamento agevolato, di cui al precedente Paragrafo 5).
- 7) Esame, da parte dell'Amministrazione regionale, della documentazione ricevuta.
In caso di mancata presenza dei documenti richiesti, l'iter operativo si interrompe.
- 8) Assunzione, da parte dell'Amministrazione regionale, del provvedimento di concessione del finanziamento agevolato.
- 9) Completamento della fase di concessione del finanziamento.
Il processo di concessione dell'agevolazione ha avvio con l'assunzione da parte della Banca della delibera di concessione del finanziamento. Si completa invece con l'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del proprio provvedimento di concessione del finanziamento.
È infatti solo dalla pronuncia da parte dell'Amministrazione regionale che si concretizza il diritto dell'impresa di ottenere del finanziamento.
- 10) Invio alla Banca, da parte dell'Amministrazione regionale:
- del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
 - della Provvisa Regionale da utilizzarsi per l'erogazione, in tutto o in parte, del finanziamento.
- 11) Erogazione del finanziamento.
Laddove l'agevolazione insita nel finanziamento agevolato venga concessa a titolo di aiuto De Minimis, il contratto di finanziamento **deve** riportare una specifica dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa non ha percepito, nel periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta di concessione di tale finanziamento agevolato e la data di stipula del contratto di erogazione del finanziamento stesso, altri aiuti De Minimis che determinino il superamento del massimale De Minimis previsto per l'Impresa dal Regolamento comunitario di riferimento.
- 12) Invio all'Amministrazione regionale, da parte della Banca, ad avvenuta erogazione finale del finanziamento, dei seguenti documenti:

- comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento agevolato;
- copia del contratto di finanziamento agevolato.

13) Calcolo, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'aiuto di cui beneficia l'Impresa.

Tale calcolo è effettuato con riferimento:

- al momento di completamento della fase di concessione del finanziamento agevolato, di cui al precedente Paragrafo 9);
- all'importo del finanziamento agevolato effettivamente erogato all'impresa, di cui al precedente Paragrafo 12).